

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AAA

PER: PATRIGNANI ORIETTA (C.F. PTRRTT58C61D561E) nata Fiano Romano (RM) il 21/03/1958 ed ivi residente in Località Pratalata n. 5 (00065), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso del foro di Roma (C.F. NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC al seguente indirizzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org ;

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore* – con sede in Roma, viale Trastevere, n. 76/A, 00153, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato in Roma (RM) Via dei Portoghesi, 12, 00186, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistente-

E NEI CONFRONTI DI: tutti i docenti inseriti nella prima fascia delle G.P.S. per la Provincia di Roma, classe di concorso "ADSS", con punteggio inferiore a 94,50, i quali hanno ottenuto il conferimento di un incarico a tempo determinato nel corrente a.s. 2023/24, ai sensi dell'art. 5, commi da 5 a 17, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44.

-Potenziali controinteressati-

CON ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI PER PUBBLICI PROCLAMI, A MEZZO PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, AI SENSI DEGLI ARTT. 150 E 151 C.P.C.

AAA

OGGETTO: ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, DI DATA E PROTOCOLLO SCONOSCIUTI, CON IL QUALE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO HA



DISPOSTO IL DEPENNAMENTO DELLA RICORRENTE DALLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE (G.P.S.) DI PRIMA FASCIA DELLA PROVINCIA DI ROMA, PER LA CLASSE DI CONCORSO “ADSS”, OVE RISULTAVA INSERITA CON IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO PARI A 94,50. DIRITTO DELLA RICORRENTE A VEDERSI INSERITA NELLE SUDDETTE GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA DI APPARTENENZA CON IL PUNTEGGIO PARI A 94,50, AI FINI DELLA SUA INDIVIDUAZIONE QUALE DESTINATARIA DI PROPOSTA DI STIPULA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATO AL RUOLO, AI SENSI DELL’ART. 5, COMMI DA 5 A 17, DEL D.L. N. 44 DEL 22.04.2023.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La ricorrente è una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito in qualità di docente, attualmente in servizio presso l’Istituto superiore “Via C. Emery 97” di Roma, in quanto nominata da Graduatorie Per le Supplenze (G.P.S.) di II Fascia, per la classe di concorso “B016”, con decorrenza dal 11.09.2023 al 31.08.2024 (*cfr. doc. 1: Contratto a tempo determinato – II Fascia a.s. 2023/24*).

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 il Ministero dell’Istruzione ha indetto le “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6—bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento all’interno delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) (*cfr. doc. 2: Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022*).

Le predette graduatorie sono distinte in due fasce.

Nella I fascia sono inseriti quei docenti dotati di abilitazione, nella II fascia, invece, i docenti privi del titolo di abilitazione.

A seguito della situazione pandemica, diversamente da quanto avveniva in passato, per la presentazione della domanda d’inserimento nelle GPS è stata prevista una procedura informatizzata, a mezzo della quale gli aspiranti docenti provvedono ad inserire le sedi di preferenza (sino ad un massimo di 150).

Completata la suddetta procedura, il candidato risulta inserito nelle GPS con specifica classe di concorso, posizione in graduatoria e relativo punteggio.



Il punteggio presente in graduatoria è ottenuto sommando i titoli culturali e quelli di servizio, secondo la tabella di valutazione indicata all'interno dell'O.M. n. 112/2022.

Tale nuova procedura informatizzata affida ad un algoritmo l'individuazione del docente e la successiva attribuzione della sede.

Al fine di procedere a tale assegnazione, il menzionato algoritmo è chiamato a valutare due requisiti:

- a) l'indicazione della sede disponibile all'interno della domanda presentata dall'aspirante docente;
- b) il punteggio posseduto dall'aspirante docente.

In data 31.05.2022 la docente odierna ricorrente trasmetteva domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Roma per la prima e seconda fascia, documentando ed allegando tutti i titoli complessivamente posseduti (*cfr. doc. 3 Domanda di partecipazione 31.05.2022*).

All'interno della domanda la ricorrente dichiarava di conseguire il titolo di specializzazione dopo il termine di presentazione della domanda, ma in ogni caso entro la data del 20.07.2022, che pertanto doveva essere correttamente valutato ai sensi dell'articolo 7 comma 4 lettera e) dell'O.M. n. 112/2022: *<<e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti>>.*

La ricorrente specificava altresì i titoli di accesso posseduti per le classi di concorso su materia "B003" e "B016", per la seconda fascia delle G.P.S.



TAB7: GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA	
Lingua graduatoria	ITALIANA
Graduatoria	ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

Titolo Accesso	Dichiarazione conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022
check dich comunicazione conseguimento	X

TAB8: GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO II FASCIA	
Lingua graduatoria	ITALIANA
Graduatoria	ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO

In data 05.08.2022, in sede di pubblicazione delle G.P.S. di prima fascia per la Provincia di Roma, la ricorrente veniva inserita con riserva alla posizione n. 1593 con il punteggio pari a 54,50, valutazione che non teneva conto del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito *medio tempore* dalla ricorrente, come contemplato dall'O.M. n. 112/22 (cfr. doc.ti 4 - 5: G.P.S. Prima fascia ADSS Roma; Titolo specializzazione sostegno).

Per tali motivi la docente trasmetteva un reclamo, chiedendo lo scioglimento della riserva per conseguimento del relativo titolo, nonché la rettifica del punteggio in 94,50, dunque comprensivo della valutazione della specializzazione.

In data 13.08.2022 la ricorrente, inserita nelle G.P.S. di prima e seconda fascia, trasmetteva l'istanza di informatizzazione delle nomine, ove specificava le sedi di preferenza.

Più nello specifico, la docente era inserita nelle seguenti graduatorie al momento della presentazione della domanda (cfr. doc. 6: Informatizzazione nomine 13.08.2022):

Insegnamenti			
Nella presente domanda potrai esprimere preferenze per i seguenti insegnamenti:			
Tipo Graduatoria	Insegnamento	Incluso con riserva	
GPS Fascia 1	ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO		
GPS Fascia 2	ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO		
GPS Fascia 2	B003 - LABORATORI DI FISICA		
GPS Fascia 2	B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE		
GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO		



Alla pagina n. 3 della predetta istanza la ricorrente dichiarava altresì di essere iscritta nella prima fascia delle G.P.S. per i posti di sostegno.

La ricorrente esprimeva tutte le preferenze delle sedi per lo svolgimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo, per la classe di concorso “ADSS” di I Fascia.

In data 09.09.2022, per effetto del collocamento all'interno delle G.P.S. di Prima fascia (pur se con il minore punteggio di 54,50), la ricorrente veniva convocata per lo svolgimento di un incarico di supplenza sino al 30/06/2023, presso l'I.I.S. “A. Frammartino” di Monterotondo.

Dunque, la convocazione veniva effettuata non sulla base del complessivo punteggio spettante alla ricorrente, bensì di quello minore parzialmente riconosciuto alla docente.

Dinanzi all'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente adiva il Tribunale Ordinario di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di veder riconosciuto il suo diritto alla rettifica del punteggio in quello maggiore di 94,50 nelle G.P.S. di Prima Fascia per la Provincia di Roma, classe di concorso “ADSS”.

La ricorrente chiedeva altresì il riconoscimento del suo diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 comma 4 del d.l. n. 73/2021.

Con decreto prot. n. 5392 del 03.10.2022 l'Istituto Scolastico “A. Frammartino” di Monterotondo, ove la ricorrente prestava servizio, rettificava il punteggio della ricorrente, riconoscendo in favore della predetta la valutazione complessiva pari a 94,50 punti, in virtù del possesso di tutti i titoli dichiarati, ivi compreso il titolo di specializzazione sul sostegno (*cfr. doc. 7: Decreto prot. n. 5392 del 03.10.2022*).


La ricorrente chiedeva pertanto al Tribunale di Tivoli di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa alla rettifica del punteggio, come richiesto con ricorso introduttivo.

Con sentenza n. 1341/2023 pubblicata il 16/09/2023 il Tribunale di Tivoli dichiarava cessata la materia del contendere, tenuto conto della intervenuta rettifica del punteggio alla ricorrente nella prima fascia delle G.P.S., per la classe di concorso “ADSS” (*cfr. doc. 8: Sentenza Tribunale di Tivoli n. 1341/23*).



Pur tuttavia la ricorrente, accedendo alla propria Area personale SIDI, prendeva visione dell'esclusione dalla prima fascia delle G.P.S. per la provincia di Roma, classe di concorso "ADSS".

Nella schermata documentata in atti, era ben visibile la rettifica del punteggio intervenuta mediante decreto di rettifica, ma alla voce "*stato di validazione analitica*" era presente la dicitura "**Esclusa**" (cfr. doc. 10: Schermata SIDI 25/08/2023):



Riepilogo			
Aspirante:	PTRATT58C61D561E -	Domanda:	SCARICA IL PDF DELLA DOMANDA
Allegato:	SCARICA L'ALLEGATO	Stato inclusione:	PRENOTATO
Graduatoria:	ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	Stato Validazione Analitica:	ESCLUSA
Punt. Sistema:	94,5	Stato Validazione Massiva:	VALIDATA
Punt. Ufficio:	94,5	Stato Verifica/Convalida:	DA VERIFICARE

Dati di verifica della Scuola RMIS06700Q (Precedente biennio)			
Punteggio di Verifica:	94,5	Provvedimento:	SCARICA IL PDF
Esito della verifica:	Decreto di rettifica		
Note:			

La ricorrente è stata dunque esclusa dalla prima fascia della G.P.S. di appartenenza, nella quale era inserita alla posizione n. 94,50, senza ricevere dall'Amministrazione alcun provvedimento di depennamento.

Difatti la docente prendeva visione dell'esclusione soltanto accedendo alla propria area riservata sul portale SIDI.

È notevole il grave danno subito dalla docente la quale, in un primo momento, si è vista costretta ad azionare il giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli per l'accertamento del suo diritto alla rettifica del punteggio – pari a 94,50 – legittimamente spettante.

Una volta ottenuta la rettifica del punteggio, la ricorrente ha subito in maniera del tutto illegittima l'esclusione dalle G.P.S. di I Fascia per la c.d.c. "ADSS", senza peraltro ricevere alcun decreto di depennamento a motivazione di tanto.



La ricorrente, la quale nel corrente a.s. 2023/24 ha ottenuto un incarico di supplenza da II Fascia, avrebbe avuto pieno diritto al conferimento di un incarico di supplenza da I Fascia finalizzato alla nomina in ruolo, per effetto dell'utile posizionamento nelle predette con il punteggio pari a 94,50.

Ciò è ben evidente se solo si analizza il contenuto dei bollettini delle nomine per la classe di concorso "ADSS", ove risulta il conferimento di incarichi di supplenza ex art. 5, commi da 5 a 17, del D.L. 22.04.2023 n. 44, in favore di docenti collocati nella Prima Fascia in posizione e con punteggio inferiori a quelli che la Patrignani possedeva prima dell'illegittimo depennamento.

Si consideri difatti che, con D.D. M.I.M. n. 26127 del 07.08.2023 veniva pubblicato il bollettino delle nomine con indicazione dei soggetti destinatari di proposta di contratto a tempo determinato sul sostegno finalizzato alla nomina in ruolo, ove venivano individuati numerosi docenti con punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente (*cfr. doc. 11: D.D. M.I.M. n. 26127 del 07.08.2023 e bollettino allegato*).

Si riporta di seguito l'estratto del Bollettino delle nomine del 07.08.2023, attestante il conferimento dell'incarico di supplenza finalizzato al ruolo nei confronti di docenti aventi punteggio sino a 66,00, **peraltro nominati su sedi scelte dalla ricorrente nella domanda presentata per l'informatizzazione delle nomine del 13.08.2022:**

1. GRAZIANO MARGHERITA – Posizione n. 773, punteggio 84,00: Nominata presso I.I.S. "T. Salvini" - RMIS03200G;
2. QUARANTA ELENA – Posizione n. 779, punteggio 84,00: Nominata presso I.S. "A. Frammartino" - RMIS08700Q;
3. BARBERISI MARIACRISTINA – Posizione n. 782, punteggio 84,00: Nominata presso I.S. "Nomentano" - RMPS44000B;
4. SALVATUCCI BARBARA – Posizione n. 786, punteggio 83,5: Nominata presso I.S. "M. Hack" - RMIS093003;
5. PETRICCA NATALIA – Posizione n. 793, punteggio 83: Nominata presso I.P.S.A.R.-I.P.S.S.E.O.A. "A. De Gasperi" - RMRH080004;
6. MISURACA MARTINA – Posizione n. 804, punteggio 82: Nominata presso I.S. "Via Domizia Lucilla" - RMIS06100G;
7. NATALI MARCO – Posizione n. 819, punteggio 81: Nominato presso I.S. "Emilio Sereni" - RMTA06000E;



8. ARCARESE ALESSIA – Posizione n. 835, punteggio 80: Nominata presso I.S. “Emilio Sereni” - RMTA06000E;
9. PASQUARIELLO ORNELLA – Posizione n. 873, punteggio 78: Nominata presso I.I.S. “T. Salvini” - RMIS03200G;
10. NICOLOSI FEDERICA – Posizione n. 877, punteggio 77,50: Nominata presso I.I.S. “C. Matteucci” - RMIS126005;
11. FINI NICOLA – Posizione n. 883, punteggio 77: Nominato presso I.S. “Nomentano” - RMPS44000B;
12. CONTE TERESA - Posizione n. 895, punteggio 76: Nominata presso I.I.S. “C. Matteucci” - RMIS126005 ;
13. MANNA CARMELA - Posizione n. 918, punteggio 75: Nominata presso I.I.S. “T. Salvini” - RMIS03200G;
14. PAPITCHEVA IRINA - Posizione n. 929, punteggio 74,50: Nominata presso I.I.S. “T. Salvini” - RMIS03200G;;
15. COLUCCIA LUDOVICA - Posizione n. 967, punteggio 72: Nominata presso I.S. “Piazza Resistenza 1” - RMIS049001 ;
16. DE LUCIA ANDREANA - Posizione n. 969, punteggio 72: Nominata presso I.I.S. “T. Salvini” - RMIS03200G;
17. CONTI STEFANIA - Posizione n. 974, punteggio 71,50: Nominata presso I.I.S. “T. Salvini” - RMIS03200G;
18. PIERGIOVANNI CHIARA - Posizione n. 987, punteggio 71: Nominata presso I.S.I.S.”G. Di Vittorio” - RMIS05900G;
19. BUONTEMPO ALESSANDRO - Posizione n. 1039, punteggio 68: Nominato presso I.S. “M. Hack” - RMIS093003;
20. ARRICHIELLO VINCENZO - Posizione n. 1047, punteggio 67: Nominato presso I.I.S. “C. Matteucci” - RMIS126005;
21. GABRIELE CLAUDIA - Posizione n. 1050, punteggio 67: Nominata presso I.S. “Emilio Sereni” - RMTA06000E;
22. MARGARUCCI SILVIA - Posizione n. 1061, punteggio 67: Nominata presso I.S. “A. Frammartino” - RMIS08700Q ;
23. SICORELLO LUCIA - Posizione n. 1083, punteggio 66: Nominata presso I.P.S.A.R.-I.P.S.S.E.O.A. “A. De Gasperi” - RMRH080004;



24. MARRANGHELLO PAMELA - Posizione n. 1085, punteggio 66: Nominata presso I.S. "Via Domizia Lucilla" - RMIS06100G.

Allo stesso modo, con successivo D.D. n. 28027 del 29.08.2023 il Ministero resistente conferiva gli incarichi di supplenza finalizzati al ruolo nei confronti di docenti posti nelle G.P.S. di prima fascia, c.d.c. ADSS, in posizione nettamente inferiore a quella della ricorrente, anche in tal caso assegnandoli in sedi di servizio scelte dalla predetta all'interno della domanda (*cfr. doc. 12: D.D. M.I.M. n. 28027 del 29.08.2023 e bollettino allegato*).

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente è ben evidente se solo si considera che la medesima ha conferito incarichi di supplenza da G.P.S. di I Fascia finalizzati al ruolo in favore di docenti posti nelle predette graduatorie, per la c.d.c. ADSS, con il punteggio sino a 62, ove la ricorrente possedeva quello maggiore di 94,50, che le avrebbe certamente consentito la nomina da prima fascia nel corrente a.s. 2023/24 se soltanto non fosse stata illegittimamente ed immotivatamente depennata.

La ricorrente ha difatti ottenuto il conferimento di un incarico di supplenza da II fascia, che non le consentirà di poter essere individuata per la nomina in ruolo, a differenza della nomina da Prima fascia, come ben emerge dai decreti e bollettini in atti.

Il Ministero resistente, in fase di conferimento degli incarichi di supplenza per il corrente a.s. 2023/24, avrebbe dovuto considerare le sedi di preferenza espresse dalla docente nella istanza di informatizzazione nomine, ove la ricorrente aveva indicato numerose sedi, assegnate a docenti posti nella G.P.S. di I Fascia, ADSS, in posizione nettamente inferiore a quella della medesima.

Del tutto illogicamente, il Ministero resistente non solo e tanto conferiva incarichi di supplenza a docenti posti nelle G.P.S. di prima fascia in posizione a quella da lei vantata, ma procedeva alla sua esclusione, nonostante il precedente collocamento a pieno titolo con il punteggio pari a 94,50.

Per effetto degli errori commessi dalla resistente Amministrazione, la ricorrente è stata altamente pregiudicata in quanto non è stata individuata tra i docenti destinatari di una nomina, per il corrente a.s. 2023/24, da Prima Fascia – c.d.c. ADSS, attribuita in maniera del tutto illegittima invece a docenti non aventi titolo, stante la posizione inferiore dai medesimi vantata nelle GPS di appartenenza della ricorrente.



Il grave pregiudizio cagionato alla ricorrente è ravvisabile nella circostanza per cui docenti con punteggio inferiore al suo sono stati nominati per tutto il corrente a.s. 2023/24 per un incarico a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo, peraltro in istituti scolastici inseriti dalla docente tra le preferenze all'interno della domanda di aggiornamento.

E' ben evidente il danno patito dalla docente odierna ricorrente, la quale si è vista costretta ad accettare un incarico di supplenza da seconda fascia delle G.P.S., al fine di ottenere una supplenza annuale, pur essendo in possesso di tutti i requisiti legittimanti la nomina da Prima Fascia, che le avrebbe consentito di aspirare al ruolo con certezza il prossimo anno scolastico.

Il depennamento della ricorrente dalle GPS di prima fascia è stato determinato da motivi ignoti alla ricorrente, tenuto conto che il Ministero ha proceduto al suo depennamento senza fornire alla predetta alcuna motivazione, né tantomeno comunicando l'esclusione con alcun provvedimento.

Sulla Amministrazione grava, pertanto, una duplice responsabilità.

In primis per aver proceduto al depennamento della ricorrente dalla prima fascia delle G.P.S. senza alcuna motivazione, né tantomeno comunicando nulla alla docente.

In secondo luogo, per aver permesso la nomina per lo svolgimento di un incarico di supplenza – finalizzato al ruolo - in favore di candidati collocati in graduatoria in una posizione e con un punteggio ben inferiori a quello pari a 94,50, che l'odierna ricorrente aveva maturato e per effetto del quale si trovava utilmente inserita nella prima fascia delle G.P.S. per la c.d.c. "ADSS", provincia di Roma.

Il contegno dell'Amministrazione resistente si configura, pertanto, quale illegittimo, immotivato, illogico e destituito di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto.

Tanto premesso, si rende necessario l'intervento dell'Ill.mo Tribunale adito, tenuto conto che la ricorrente è stata illegittimamente depennata dalla prima fascia delle G.P.S. per la Provincia di Roma, per la c.d.c. ADSS, con ogni conseguenza negativa in ordine alla sua mancata nomina per lo svolgimento di un incarico di supplenza finalizzato al ruolo.

DIRITTO



I. DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'INSERIMENTO ALL'INTERNO DELLA PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE (G.P.S.), C.D.C. "ADSS", PER LA PROVINCIA DI ROMA, AI FINI DELLA SUA INDIVIDUAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO SUL SOSTEGNO FINALIZZATO ALLA NOMINA IN RUOLO, EX ART. 5, COMMI DA 5 A 17, DEL D.L. 22.04.2023 N. 44. ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, DI DATA E PROTOCOLLO SCONOSCIUTI, CON I QUALI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO HA DISPOSTO IL DEPENNAMENTO DELLA RICORRENTE. ILLEGITTIMITÀ DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMI DA 1 A 5, DEL D.L. 22.04.2023 N. 44, IN FAVORE DI DOCENTI AVENTI PUNTEGGIO INFERIORE A QUELLO DELLA RICORRENTE ALL'INTERNO DELLE G.P.S. DI PRIMA FASCIA, C.D.C. "ADSS", PER LA PROVINCIA DI ROMA. MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 4 DELL'O.M. N. 112/2022.

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione è palese in ragione del conferimento dell'incarico di supplenza annuale, da prima fascia delle G.P.S., in favore di docenti con punteggi inferiori rispetto a quello vantato dalla ricorrente in un momento precedente il depennamento.

Come si evince dai bollettini delle nomine allegati in atti, la resistente Amministrazione ha impedito alla ricorrente di accedere alla procedura di immissione in ruolo, consentendo invece il conferimento di un incarico a tempo determinato finalizzato alla nomina in ruolo in favore di docenti non aventi titolo, in base al principio dello scorrimento della graduatoria.

Nei bollettini delle nomine, il Ministero ha dato atto di dover "[...] proporre agli aspiranti individuati [...] un contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, come modificato dalla L. 21 giugno 2023, n. 74", che prevede espressamente quanto segue:

<< [...] 5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla



*prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023. 6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 e' proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12. 7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo. [...] 9. **In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato>>.***

Alla Patrignani è stato impedito l'accesso alla procedura di immissione in ruolo, tenuto conto del fatto che la ricorrente non è stata individuata tra i docenti nominati con contratto a tempo determinato ex D.L. n. 44/2023, con ogni conseguente impossibilità di poter svolgere nel corrente a.s. 2023/24 l'anno di prova e dunque ottenere l'immissione in ruolo nel prossimo a.s. 2024/25, pur avendone pieno diritto.

Non serve certamente richiamare gli articoli 3 e 97 della Costituzione che impongono all'Amministrazione resistente di convocare i docenti sulla scorta del punteggio più alto in graduatoria.

Come suggerisce il concetto stesso di graduatoria, coloro che possiedono un punteggio maggiore figureranno in cima a queste liste e dovranno essere preferiti a coloro i quali presentano un punteggio inferiore.

L'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 dispone chiaramente che:

“3. Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e). Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista



per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l'intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all'atto della presentazione dell'istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell'avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell'interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di presentazione della domanda".

Le violazioni perpetrate dalla resistente Amministrazione sono ben evidenti se solo si considera che la medesima ha precluso alla ricorrente, attraverso l'illegittimo depennamento, di poter ottenere l'incarico di supplenza annuale per tutto il corrente a.s. 2023/24, finalizzato all'immissione in ruolo.

La condotta del Ministero è ampiamente violativa della stessa Ordinanza ministeriale n. 112/2022 ove, all'art. 6 rubricato "Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative" è previsto al comma 4 quanto segue: <<4. Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, **con provvedimento motivato**, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo>>.

L'Amministrazione resistente non solo non ha emesso alcun provvedimento motivato di depennamento, ma non ha neanche informato la docente della sua esclusione, della quale la predetta è venuta a conoscenza in maniera del tutto casuale tramite l'area riservata SIDI, nonchè avvedendosi della mancata individuazione tra i docenti destinatari di proposta di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo nel corrente a.s. 2023/24.

Nella fattispecie per cui è causa, il Ministero resistente non ha emesso alcun provvedimento nei confronti della ricorrente che giustifichi l'esclusione e, in ogni caso, non vi è alcuna motivazione al riguardo.

Difatti la docente Patrignani, accedendo alla propria area personale SIDI, prendeva visione della dicitura "Esclusa", ove figurava però ancora il punteggio posseduto prima del depennamento, pari a 94,50.

Il difetto di motivazione della determinazione del Ministero resistente rende illegittimo il provvedimento di esclusione, tenuto conto che la motivazione è diretta a descrivere l'iter



logico giuridico seguito dall'Amministrazione ai fini dell'adozione dell'atto di depennamento.

Nel caso di specie, la condotta dell'Amministrazione si rivela inidonea a descrivere e dettagliare tale circostanza, essendo sconosciute le ragioni del depennamento della docente Patrignani dalla prima fascia delle G.P.S.

Il Ministero resistente ha proceduto del tutto immotivatamente non solo e tanto alla mancata individuazione della ricorrente tra i destinatari di un incarico a tempo determinato ex D.L. n. 44/2023, ma ha altresì depennato la docente dalla prima fascia delle G.P.S. – ADSS per la Provincia di Roma, ove adesso non risulta più inserita.

Difatti, è palese l'illegittimità della condotta del Ministero resistente se si analizza il bollettino delle nomine, ove il nominativo della ricorrente non è presente, pur possedendo un punteggio maggiore di quello vantato dai docenti nominati nel corrente a.s. 2023/24 per un incarico a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/90. OMESSA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

L'Amministrazione, la quale alla data di deposito del presente ricorso non ha notificato alla ricorrente alcun provvedimento di depennamento, avrebbe quantomeno dovuto comunicare l'avvio del procedimento, circostanza anch'essa non verificatasi.

Qualora ciò si fosse verificato, la ricorrente avrebbe potuto instaurare un contraddittorio con l'Amministrazione e comprendere le ragioni dell'illegittima esclusione che si sarebbe verificata di lì a breve.

Parte ricorrente avrebbe pertanto potuto dimostrare la sussistenza di tutti i titoli legittimanti il suo pieno inserimento di diritto nelle G.P.S. di prima fascia per la Provincia di Roma e, con molta probabilità, evitato il depennamento dalle graduatorie di appartenenza.

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento si fonda sulla duplice esigenza, ossia da un lato quella di porre i destinatari dell'azione amministrativa in grado di far valere i propri diritti partecipativi, dall'altro di consentire all'Amministrazione la comparazione degli interessi coinvolti, al fine di perseguire al meglio l'interesse pubblico.

Sul punto l'art. 7 della legge n. 241/90 in tema di "*Comunicazione di avvio del provvedimento*" così dispone: <<1.Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è



comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento>>>.

Nel caso in esame, il provvedimento amministrativo è illegittimo in quanto, se solo vi fosse stata comunicazione da parte dell'Amministrazione, la ricorrente avrebbe potuto interloquire con la predetta fornendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni, con la conseguenza che il contenuto dell'atto sarebbe stato certamente diverso da quello disposto – sconosciuto – di depennamento.

La prova che il contenuto del provvedimento sarebbe stato certamente diverso è fornita sia dalla disposizione di cui all'art. 6 dell'O.M. n. 112/2022, essendo la docente Patrignani in possesso di tutti i requisiti di legge, che soprattutto dalla circostanza per cui la docente, sino al momento – ignoto – in cui l'Amministrazione ha disposto il suo depennamento, era inserita di diritto nella prima fascia delle G.P.S. per la Provincia di Roma, c.d.c. "ADSS" con il punteggio pari a 94,50.

La mancata comunicazione, da parte del Ministero, dell'avvio del procedimento che ha portato al depennamento della ricorrente dalle G.P.S. di appartenenza, ha comportato danni gravi ed irreparabili nei confronti della Patrignani, la quale è stata privata del suo diritto a permanere nella prima fascia delle G.P.S. e, conseguentemente, del diritto ad essere individuata nel corrente a.s. 2023/24 per un incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo, ai sensi del D.L. n. 44/2023.

• **GIURISPRUDENZA DI MERITO FAVOREVOLE.**

La Giurisprudenza di merito si è più volte pronunciata nel senso di riconoscere l'irregolarità delle modalità di nomina di cui alle G.P.S., per errato funzionamento dell'algoritmo, che in ogni caso non può andare a svantaggio del docente inserito correttamente nella graduatoria ed in posizione utile per poter ottenere un incarico annuale di supplenza.

Sul punto, il Tribunale di Roma, in una controversia non dissimile a quella in oggetto, ha richiamato quanto espresso dalla Corte di Cassazione nel senso di riconoscere, in caso di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, quanto segue: <<[...] *l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto*



diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020)>> (cfr. doc. 13: Giurisprudenza favorevole).

^^^

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C. l'udienza di discussione di cui all'art. 420 C.P.C., e istruita la causa, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **ANNULLARE E/O DISAPPLICARE** il provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto il depennamento della ricorrente dalla prima fascia delle G.P.S. per la Provincia di Roma, classe di concorso "ADSS";
- **ACCERTARE DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad essere inserita all'interno della prima fascia delle G.P.S. per la Provincia di Roma, classe di concorso "ADSS", con il punteggio pari a 94,50, ai fini della ammissione della docente alla procedura di immissione in ruolo, ex D.L. n. 44/2023;

E PER L'EFFETTO:

- **CONDANNARE** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento con il quale ha depennato la ricorrente dalla prima fascia delle G.P.S. – c.d.c. "ADSS" per la Provincia di Roma, ad inserire la docente all'interno delle dette graduatorie, con il punteggio pari a 94,50, quale maturato sino al momento dell'illegittimo depennamento subito, al fine di consentire alla ricorrente di poter accedere alla procedura di immissione in ruolo, ex D.L. n. 44/2023.



Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.

Ai fini dell'eventuale integrazione del contraddittorio si chiede di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami.

Si allega, in copia, la seguente documentazione:

1. Contratto a tempo determinato – Il Fascia a.s. 2023/24;
2. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022;
3. Domanda di partecipazione 31.05.2022;
4. G.P.S. Prima fascia ADSS Roma;
5. Titolo specializzazione sostegno;
6. Informatizzazione nomine 13.08.2022;
7. Decreto prot. n. 5392 del 03.10.2022;
8. Sentenza Tribunale di Tivoli n. 1341/23;
9. Schermata SIDI 25/08/2023;
10. D.D. M.I.M. n. 26127 del 07.08.2023 e bollettino allegato;
11. D.D. M.I.M. n. 28027 del 29.08.2023 e bollettino allegato;
12. Legge n. 241/90;
13. Giurisprudenza favorevole;
14. Dichiarazione di esenzione.

Con ogni ulteriore riserva di deduzione, contro deduzione e produzione di documenti.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che la causa è di valore indeterminabile. Tuttavia la ricorrente è esente dal pagamento del Contributo Unificato poiché, dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulta che il suo nucleo familiare non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale del reddito superiore al triplo dell'importo previsto dall'art.76 del d.P.R. n.115 del 30.05.2012.

Roma, 02.10.2023

Avv. Domenico Naso

^^^

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI PER PUBBLICI
PROCLAMI EX ARTT. 150 E 151 C.P.C.**

^^^

Il sottoscritto difensore rivolge rispettosamente istanza affinché S.E. Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma



TENUTO CONTO CHE

- Allo stato si configurano quali controinteressati tutti i candidati collocati nelle G.P.S. di Prima Fascia per la Provincia di Roma in posizione inferiore a quella posseduta dalla ricorrente prima del depennamento subito, i quali hanno ottenuto il conferimento di un incarico di supplenza finalizzato al ruolo per il corrente a.s. 2023/2024;

- Sussistono oggettive difficoltà per la notificazione individuale del ricorso attraverso modalità ordinarie, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati inseriti nella graduatoria che ci occupa;

CONSIDERATO

- che quindi è di tutta evidenza come si renda necessaria l'adozione di una modalità di notificazione diversa da quella ordinaria, che ben potrà avvenire a parere di questa difesa nelle forme di quella per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione interessata;

- che tale modalità di notifica, adottata alla luce dell'evoluzione normativa e tecnologica è idonea a rendere conoscibili gli atti a tutti gli interessati, al pari della notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione cartacea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, tanto più nel caso che ci occupa dove, dei prevalenti atti della procedura concorsuale, è già data pubblicità sul sito internet del Ministero resistente che, pertanto, viene con regolarità consultato dai dipendenti;

- che anche la stessa giurisprudenza amministrativa, autorizzando la notifica mediante pubblicazione nel sito web, ha al contempo non ritenuto necessario procedere con la contestuale pubblicazione dell'estratto dell'atto di notifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ritenendo che *“l'art. 52 c.p.a. , in combinazione sistematica con l'art. 151 c.p.c. nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consente di disapplicare l'art. 150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive «in ogni caso» l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica” atteso che “ quando precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo ri-messa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione –di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione cartacea” ;*



- Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario;

- Tanto premesso e considerato, con il presente atto la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

FORMULA ISTANZA

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 150 e 151 c.p.c., affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare il ricorrente a procedere con la notificazione ai controinteressati a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del ricorso che precede.

Con osservanza.

Roma, 02.10.2023

Avv. Domenico Naso

